

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per lo sviluppo

2005/0068(CNS)

7.6.2005

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e che violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto nella regione sudanese del Darfour
(COM(2005)0180 – C6-0138/2005 – 2005/0068(CNS))

Relatrice per parere: Ana Maria Gomes

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per lo sviluppo è stata consultata su una proposta di regolamento che permetterà di gelare i fondi e le risorse economiche di alcune persone ed enti riguardo alla situazione nel Darfour (Sudan). La proposta di regolamento è in attuazione della risoluzione 1591(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 29 marzo 2005, che prevede, oltre al gelo dei beni e delle risorse economiche, anche un embargo sulle armi.

Ne sono oggetto le persone che, secondo le Nazioni Unite, "ostacolano il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfour e nella regione, violano il diritto internazionale umanitario o il diritto internazionale nell'ambito dei diritti dell'uomo o commettono altre atrocità, violano [l'embargo sulle armi] o sono responsabili di attività militari aeree a carattere offensivo".

Poiché il Consiglio di sicurezza agisce in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la Comunità e gli Stati membri sono tenuti ad attuare questa misura.

La lista di tali persone ed enti sarà stabilita in maniera confidenziale da un comitato (articolo 3 della risoluzione 1591(2005)) al fine di impedire, nella misura del possibile, che fondi e risorse economiche che dovrebbero essere congelati vengano trasferiti. È auspicabile che tale "pesante procedura", (che include tutti i membri del Consiglio di sicurezza), non abbia l'effetto di sottrarre alle sanzioni i responsabili politici più alti e di colpire soltanto i subalterni.

Se la commissione per lo sviluppo sottoscrive, in principio, questo tipo di sanzioni che interessano i dirigenti senza penalizzare le popolazioni, un certo numero di considerazioni sono da esprimere e sono state tradotte in forma di emendamenti:

- si propone di fare riferimento espreso agli accordi di Cotonou e alle procedure degli articoli 8 e 96; nonostante le riserve del Parlamento a causa della situazione nel Darfour, il 25 gennaio 2005 la Commissione ha firmato la ripresa della cooperazione con il Sudan;
- non è accettabile per il Parlamento europeo essere consultato su un regolamento che non contiene la lista delle persone destinatarie delle sanzioni; si propone quindi di sopprimere l'allegato I e di prevedere, prima della pubblicazione della lista, di informare previamente, su base confidenziale, la commissione delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni e la commissione per lo sviluppo;
- il gelo dei beni e delle risorse economiche resta uno strumento fra gli altri e non esonera le parti del conflitto dal loro dovere di porre fine all'impunità delle persone sospette di aver commesso gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario; non è un ostacolo nemmeno al proseguimento dell'inchiesta del procuratore della Corte penale internazionale, in conformità alla risoluzione 1593(2005) del Consiglio di sicurezza.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Trattino 2 bis (nuovo)

- vista la relazione della commissione internazionale d'inchiesta sul Darfour (redatta in applicazione della risoluzione 1564(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite),

Emendamento 2
Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) Nell'applicazione delle misure previste nella risoluzione 1591(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Comunità garantisce che queste siano oggetto di coordinamento con le procedure in corso in base all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno del 2000², in particolare agli articoli 8 e 96,

Emendamento 3
Considerando 3 quater (nuovo)

(3 quater) Le misure previste al presente regolamento non pregiudicano l'adozione di altre misure tendenti ad attuare l'accordo di cessate il fuoco firmato a

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

N'Djamena l'8 aprile 2004, né l'obbligo di perseguire e di giudicare, in conformità con le disposizioni delle convenzioni internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, le persone sospettate di aver commesso gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario, nonché il proseguimento dell'inchiesta, da parte del procuratore della Corte penale internazionale, sui crimini commessi nel Darfour, in base all'azione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha adito ad hoc la Corte, con risoluzione 1593(2005),

Emendamento 4
Articolo 10, paragrafo 1

La Commissione è autorizzata a:

(a) modificare *l'allegato I* sulla base delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e

(b) modificare l'allegato *II* sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

La Commissione è autorizzata a:

(a) *compilare e* modificare sulla base delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni *una lista di persone giuridiche e fisiche, enti o organismi presi in considerazione all'articolo 2, i cui beni e le cui risorse economiche devono essere congelate* e

(b) modificare *l'allegato* sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

La compilazione e la modifica della lista considerata al primo comma punto a), è oggetto, da parte della Commissione, di informazione preliminare, su base confidenziale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo.

Emendamento 5
Allegato I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche e

soppresso

delle entità di cui all'articolo 2

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e che violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto nella regione sudanese del Darfour
Riferimenti	(COM(2005)0180 – C6-0138/2005 – 2005/0068(CNS))
Commissione competente per il merito	LIBE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	DEVE 26.5.2005
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	Ana Maria Gomes 24.5.2005
Esame in commissione	6.6.2005
Approvazione degli emendamenti	6.6.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 29 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Hélène Goudin, Jana Hybášková, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Felekna Uca, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	John Bowis, Milan Gaľa, Ana Maria Gomes, Jan Jerzy Kułakowski, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Csaba Óry, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Carl Schlyter